

France falls for France's France

Chance

- 47127

Heaven Love

बेवकूफ

At 2000

Dr. J. H. Jones

Fondazione "ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE" ETS.



ART. 3

La Fondazione "ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE" ETS ha sede nel Comune di Milis, Provincia di Oristano, in Via Brotzu n.c. 6, e svolge la propria attività, secondo le norme che seguono, nell'ambito del territorio della Regione Sardegna.

ATTIVITA' E SCOPI

ART.4

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Svolge la propria attività nei campi dell'Assistenza sociale e socio - sanitaria, dell'Assistenza sanitaria e della Beneficenza, secondo le linee e l'intendimento dei Fondatori di cui in premessa.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, la Fondazione si propone e ha per scopo di:

- Accogliere e Assistere in tutte le forme di ogni natura, nelle proprie Strutture Residenziali e/o presso il proprio domicilio e/o presso altre strutture, persone anziane e/o inabili, svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, di ambo i sessi, di Milis, di altri centri della Regione e del resto dell'Italia;
- Favorire l'aggregazione degli stessi e stimolare ogni tipo di relazione sociale, nell'ambito della comunità Milese o delle comunità locali ove la Fondazione opererà;
- Promuovere, aiutare e favorire iniziative di commemorazione dei defunti, di carattere umanitario, di assistenza sia morale che finanziaria alle persone, promosse anche da altri Enti, Associazioni e Organismi di Volontariato diverse, nonché tutte le iniziative di carattere filantropico,

ART. 6

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

ART. 7

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DIRETTIVI

ART. 8

Gli Organi della Fondazione sono:

- ◆ Il Consiglio di Amministrazione;
- ◆ Il Presidente;
- ◆ Il Comitato Direttivo;
- ◆ L'Organo di Controllo;
- ◆ Il Revisore legale dei Conti.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove consiglieri che restano in carica a vita.

Il Consiglio elegge, al proprio interno, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere che, insieme, compongono il Comitato Direttivo.

Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori, in caso di cessazione dalla carica di Consigliere, per motivi diversi dall'indegnità morale o di incompatibilità assoluta con i fini e gli scopi della Fondazione - accertati in contraddittorio con l'interessato dal Consiglio di Amministrazione che delibera in merito -, sarà chiamato a sostituirlo nella carica il figlio primogenito, di qualunque sesso, e in caso di rinuncia di questo, qualunque altro figlio scelto dal Consiglio di Amministrazione, purché abbiano raggiunto la maggiore età.

Se il Consigliere che cessa è senza figli, o questi hanno rinunciato, il Consiglio di Amministrazione sceglie il sostituto, in modo insindacabile tra persone che condividano le finalità della Fondazione e siano dotate di comprovata onestà e competenza, nonché esperienza alternativamente congiuntamente, in ambiti gestionali, sanitari o socio-sanitari, professionali, accademici o tecnici, anche giuridico-legali, amministrativi o finanziari.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Elege il Presidente;
- b) Elege il Segretario ed il Tesoriere che, insieme al Presidente formano il Comitato Direttivo;
- c) approva il Bilancio d'esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- d) nomina l'Organo di controllo e il Revisore dei conti;
- e) Approva la pianta organica del personale;
- f) Delibera su tutte le questioni che afferiscono alle attività rientranti negli scopi statutari della Fondazione;
- g) Approva i regolamenti interni per il funzionamento delle strutture residenziali della Fondazione;
- h) Delibera eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- i) Provvede su tutte le altre questioni che siano ad esso sottoposte dal Presidente;
- j) Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci di esercizio e preventivo, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga convocarlo, ed inoltre quando la richiesta di convocazione è sottoscritta dalla metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte con preavviso scritto di almeno tre giorni, e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e, in seconda convocazione, trascorse almeno tre ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiori a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, quello del Presidente ha prevalenza.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

ART. 11

Il Presidente:

- Ha la rappresentanza legale della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa;
- Convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;



Vertical handwritten notes on the right margin:
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri
Revisore
Organo di controllo
Comitato Direttivo
Presidente
Fondazione
11/11/2017
A. M. C.

- Convoca il Comitato Direttivo e ne presiede i lavori;
- Delibera sull'assunzione del personale necessario per il funzionamento della Fondazione, nel rispetto della pianta organica;
- Impartisce al personale dipendente e convenzionato le disposizioni necessarie al fine del conseguimento degli scopi statuari della Fondazione;
- Autorizza l'ammissione e la dimissione degli Ospiti;
- Stipula convenzioni con gli Ordini Religiosi e con tutte le Amministrazioni ed Enti pubblici e privati, con liberi professionisti;
- Firma i mandati di pagamento;
- Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale;
- Adotta i provvedimenti d'urgenza anche in materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica;
- Cura, con la collaborazione del Tesoriere, la predisposizione del Bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario è incaricato della redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Tesoriere collabora con il Presidente, i consulenti e i revisori dei conti, nell'elaborazione dei bilanci di esercizio e preventivo, e nella gestione complessiva della contabilità della Fondazione.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere formano il Comitato Direttivo, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Tutte le funzioni sopra descritte, compresa quella di consigliere, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART.13

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, secondo la normativa vigente.

ART. 14

Il Comitato Direttivo è un Organo consultivo del Presidente. E' composto dal Presidente stesso, dal Segretario e dal Tesoriere.

Viene convocato dal Presidente, che ne presiede i lavori, ogni qual volta lo ravvisi necessario.

Compito del Comitato Direttivo è quello di collaborare con il Presidente:

- a) Nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) Nel predisporre gli schemi del bilancio di esercizio e preventivo;
- c) Nel predisporre i programmi di attività della Fondazione;
- d) Nello svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione.

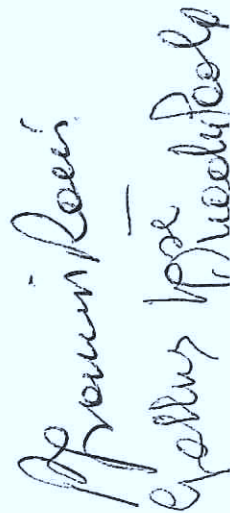
SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

ART. 15

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 16

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e del Codice civile, e sue successive modificazioni in quanto compatibili.



ALONZI

1/2/2017

Chiusura - Raccogliamoci